

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

Articolo 1

Istituzione del servizio di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento

1. Il Comune di Perugia, nell'esercizio della propria autonomia e al fine di curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della propria comunità, istituisce un servizio di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento dei cittadini residenti o domiciliati nel territorio comunale.

2. Per dichiarazione anticipata di trattamento si intende il documento con il quale una persona, nel pieno possesso delle proprie capacità, manifesta espressamente ai propri medici curanti la propria volontà in ordine ai trattamenti sanitari a cui essere o non essere sottoposta nel momento in cui si trovasse in una situazione di perdita di coscienza ritenuta dai medici curanti non ragionevolmente reversibile.

3. La conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento da parte dell'amministrazione comunale non conferisce ad esse alcuna validità giuridica ulteriore rispetto a quella che ad esse deriva dal fatto di essere dichiarazioni private di volontà.

4. La ricezione, la conservazione e la consegna delle dichiarazioni anticipate di trattamento avviene con metodi che garantiscono che non ne sia in alcun modo visibile il contenuto.

Articolo 2

Modello di dichiarazioni anticipate di trattamento

1. Al fine di rendere più agevole la fruizione del servizio è predisposto un modello di dichiarazioni anticipate di trattamento che gli interessati possono utilizzare.

2. L'amministrazione dà ampia diffusione al modello di dichiarazioni anticipate di trattamento anche attraverso la pubblicazione nella proprio portale web e l'invio, tramite l'azienda sanitaria, ai medici di base del territorio comunale.

Articolo 3

Destinatari del servizio

1. Possono usufruire del servizio di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento tutti i cittadini maggiorenni residenti o domiciliati nel Comune di Perugia.

2. Nel caso di cambio di residenza o domicilio le dichiarazioni anticipate di trattamento vengono distrutte dopo 5 anni a cura dell'ufficio con modalità che garantiscono la non conoscibilità di quanto in essi contenuto;
3. Al cambio di residenza o domicilio agli interessati viene data tempestivamente comunicazione di quanto sopra.

Articolo 4 **Organizzazione del servizio**

1. Presso i **Servizi Demografici del Comune** è istituito l'ufficio del registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento d'ora in poi ufficio del Registro DAT.
2. L'ufficio si occupa della ricezione delle dichiarazioni anticipate di trattamento, dell'accertamento dell'identità del soggetto che le deposita e della loro conservazione.
3. Le dichiarazioni anticipate di trattamento vengono depositate in plico chiuso.
4. A tutela della riservatezza degli interessati l'ufficio garantisce modalità di conservazione che garantiscono l'integrità dei plichi contenenti le dichiarazioni anticipate di trattamento, così come depositati.
5. L'ufficio cura la consegna dei plichi integri agli eventuali richiedenti diversi dal depositante.
6. L'ufficio del Registro DAT predispone un registro in cui sono iscritti coloro che hanno depositato le dichiarazioni anticipate di trattamento. Il registro non è pubblico.

Articolo 5 **Deposito delle dichiarazioni anticipate di trattamento**

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono depositate presso l'ufficio del Registro DAT in plico chiuso.
2. Al momento del deposito l'interessato firma i lembi di chiusura del plico **di fronte al funzionario accettante**
3. L'interessato deposita tante copie delle proprie dichiarazioni anticipate di trattamento quanti sono i soggetti che intende autorizzare al ritiro delle stesse. Ciascuna copia è depositata in separato plico chiuso.
4. A ciascun plico contenente le dichiarazioni anticipate di trattamento depositato è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il depositante indica, sotto la propria responsabilità, di aver inserito nel plico le proprie dichiarazioni anticipate di trattamento, da esso debitamente sottoscritte, unitamente ad una copia del proprio documento di identità.
5. Nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata è indicato altresì l'elenco delle persone a cui il dichiarante richiede che l'ufficio del Registro DAT consegni, a loro domanda, una copia delle dichiarazioni anticipate di trattamento affinché le portino a conoscenza dei medici che lo hanno in cura, nel momento in cui non sia più in grado di esprimere la propria volontà.
6. Al momento del deposito l'ufficio consegna all'interessato un tesserino con il logo del Comune nel fronte del quale è indicata la dicitura: "Ho depositato presso il comune di Perugia le mie dichiarazioni anticipate di trattamento", **nonché l'indicazione** di quale ufficio comunale sono conservate le dichiarazioni anticipate di trattamento e le modalità utili per poterlo contattare.

Articolo 6 **Ritiro e consegna delle dichiarazioni anticipate di trattamento**

1. L'interessato può in qualsiasi momento, **negli orari d'ufficio**, ritirare le copie delle dichiarazioni anticipate di trattamento depositate presso l'ufficio del Registro DAT recandosi presso di esso di persona o per il tramite di un proprio delegato munito di apposita procura.
2. I soggetti autorizzati a richiedere la consegna delle dichiarazioni anticipate di trattamento debbono recarsi personalmente presso l'ufficio del Registro DAT, che provvede all'accertamento della loro identità.
3. Nel caso in cui il soggetto autorizzato a ricevere copia delle dichiarazioni anticipate di trattamento sia il responsabile della struttura sanitaria che ha in cura il soggetto che le ha depositate, la richiesta di consegna può essere formulata per iscritto e inviata all'ufficio del registro DAT nelle modalità più idonee a garantirne la massima tempestività di ricezione. In questo caso l'ufficio del Registro DAT provvede a recapitare direttamente al richiedente il plico chiuso contenente le dichiarazioni anticipate di trattamento.
4. L'ufficio del registro DAT comunica al domicilio dell'interessato l'avvenuto ritiro di ciascuna copia delle dichiarazioni anticipate di trattamento da questi depositate.
5. Trascorsi sei mesi dalla morte del soggetto che ha depositato le proprie dichiarazioni anticipate di trattamento, e **comunque dopo 99 anni dal deposito**, l'ufficio del Registro DAT procede alla distruzione dei plichi ancora depositati curando che la loro distruzione avvenga nella garanzia della non conoscibilità di quanto in essi contenuto.